

Informazioni importanti sulle norme doganali

Le informazioni seguenti sono state raccolte con la massima cura e sulla base delle leggi e delle norme attuali. Ciononostante la società Messe Friedrichshafen GmbH non può assumersi alcuna garanzia sulla vincolatività delle seguenti indicazioni.

In caso di dubbi, **prima** della spedizione della merce da esporre Vi preghiamo perciò di rivolgerVi ai seguenti uffici informazioni delle autorità doganali tedesche (informazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00).

Tedesco:

www.zoll.de

Tel.: +49 351 44834-520

Fax: +49 351 44834-590

E-mail: info.gewerblich@zoll.de

Inglese:

http://www.zoll.de/english_version/index.html

Tel.: +49 351 44834-530

Fax: +49 351 44834-590

E-mail: enquiries.english@zoll.de

Le norme di diritto doganale sono decisamente varie e i controlli sul loro rispetto si fanno sempre più accurati. Messe Friedrichshafen ha tutto l'interesse affinché i propri clienti non abbiano alcuna sorpresa spiacevole sul posto. Qui di seguito troverete perciò alcune indicazioni utili, oltre alle indicazioni ufficiali delle autorità doganali tedesche. Siamo comunque a Vostra disposizione per qualsiasi domanda:

Contatti Messe Friedrichshafen:

EUROBIKE

Ms Birgit Mattmann

Tel.: +49 7541 708412

Fax: +49 7541 7082412

E-mail: eurobike@messe-fn.de

Indicazioni di Messe Friedrichshafen:

1. Inviare i materiali necessari alla realizzazione dello stand e gli articoli da esposizione di grandi dimensioni fondamentalmente ricorrendo ad una società di trasporti, che dietro accordo si occuperà per Voi di tutte le formalità doganali.
2. Rinunciate a portare con voi nel bagaglio a mano tutte le merci, i campioni, gli articoli di prova, ecc.. Vi consigliamo invece di affidarne il trasporto ad uno spedizioniere o ad un servizio di trasporto pacchi.
3. Se doveste comunque portare con Voi merci, campioni, articoli di prova, ecc. nel bagaglio a mano, Vi consigliamo di dotarVi preferibilmente di una fattura proforma che accompagnerà tutti questi oggetti e di utilizzare, qualora arrivaste presso un aeroporto, **in ogni caso l'uscita rossa.**

Indicazioni delle autorità doganali tedesche

Tutte le merci che vengono portate da un paese terzo (= tutti i paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, UE) e che vengono utilizzate o esposte ad una fiera devono essere dichiarate presso un ufficio doganale di frontiera al momento del loro ingresso nell'UE. Ciò significa che in caso di arrivo ad un aeroporto si dovrà scegliere il "canale rosso", mentre ai confini di stato ci si dovrà fermare per dichiarare le merci presentando una fattura commerciale o proforma.

Tale dichiarazione viene effettuata attraverso il **deposito della dichiarazione di merci**. In alternativa è possibile fare domanda per una "spedizione in regime di transito comunitario esterno T1", con deposito di una garanzia pari alle imposte indirette sulle importazioni (la soluzione migliore è quella di ricorrere ad una società di trasporti). In tal modo, monitorate dalle autorità doganali, le merci possono essere trasportate fino all'ufficio doganale interno (ad esempio l'ufficio doganale di Friedrichshafen), per poi essere dichiarate presso quest'ultimo nel regime corrispondente.

Diversi regimi di sdoganamento delle merci:

1) uso temporaneo:

Nel regime doganale relativo all'uso temporaneo vengono trasportate merci che dovranno essere introdotte solo temporaneamente nel territorio doganale della UE per essere **utilizzate temporaneamente sul territorio doganale** ed essere infine riesportate **senza aver subito alcuna modifica**. L'uso delle merci viene monitorato da parte delle autorità doganali. Fondamentalmente si rinuncia quindi a stabilire le imposte indirette sulle importazioni. Si dovrà tuttavia fornire una garanzia per le imposte indirette sulle importazioni relative alle merci. La tipologia della merce, il suo uso e la durata di quest'ultimo sono decisivi per l'entità dell'agevolazione. Relativamente a questo regime, la dichiarazione delle merci può essere effettuata nel modo seguente:

- a) **Carnet ATA:** viene prodotto nel paese di spedizione/esportazione, dove viene anche già prestata la garanzia)
- b) **regime 5300:** dichiarazione con dichiarazione di merci in forma scritta e deposito di una garanzia all'interno della UE (consigliato il disbrigo attraverso uno spedizioniere)

2) immissione in libera pratica:

È possibile dichiarare verbalmente merci per un valore massimo di 1.000 € presso un ufficio doganale di frontiera al momento dell'ingresso nella UE dietro presentazione di una fattura. In caso di valore superiore delle merci è necessario consegnare una dichiarazione di merci scritta, sempre presso un ufficio doganale di frontiera, al momento dell'ingresso nella UE (consigliato il disbrigo attraverso uno spedizioniere).

È possibile importare le merci seguenti godendo dell'esonero dalle imposte indirette sulle importazioni a condizione che il valore delle merci risulti

proporzionalmente adeguato alla tipologia della fiera. ATTENZIONE: le merci devono comunque essere dichiarate al loro ingresso nella UE:

- piccoli campioni o articoli di prova;
- merci che vengono introdotte esclusivamente ai fini della loro presentazione diretta o della presentazione di macchine ed impianti realizzati al di fuori del territorio doganale della Comunità in occasione di una mostra o di una manifestazione simile;
- materiali diversi di valore limitato, come pitture, vernici, tappeti, ecc., che vengono utilizzati per la costruzione, l'arredo e la dotazione di stand espositivi in occasione di una mostra o una manifestazione simile e che vengono consumati attraverso il loro utilizzo;
- stampe pubblicitarie, cataloghi, prospetti informativi, listini prezzi, cartelloni pubblicitari, calendari illustrati e di altro tipo, fotografie senza cornice e altri oggetti gratuiti che devono essere utilizzati per la pubblicità delle merci esposte presso una mostra o una manifestazione simile e realizzate al di fuori del territorio doganale della Comunità.

L'esenzione è applicabile solo per **campioni o articoli di prova ...**

- che vengono importati gratuitamente da paesi terzi come campioni o articoli di prova pronti
- che devono essere esclusivamente consegnati **gratis** ai visitatori a loro uso o consumo durante la manifestazione;
- Il cui valore riconoscibile per pezzo sia limitato e che abbiano uno scopo pubblicitario;
- che non siano destinati alla vendita e che eventualmente vengano offerti in confezioni che contengano una quantità di merce più piccola e distribuiti come la più piccola quantità della stessa merce disponibile sul mercato;
- che, nel caso di alimenti e bevande (prodotti alcolici, tabacco e tabacchi esclusi), vengano offerti e consumati direttamente sul posto nel corso della manifestazione.

L'esenzione per le stampe e gli oggetti pubblicitari vale solo se questi sono destinati esclusivamente ad essere distribuiti gratuitamente ai visitatori durante la manifestazione.

Le esenzioni valgono solo per le merci che vengono consumate o distrutte nel corso della manifestazione e il cui valore complessivo e la cui quantità siano adeguati al tipo di manifestazione, al numero di visitatori nonché alla rispettiva partecipazione dell'espositore.

Per le merci che devono essere vendute nel corso della fiera è necessario pagare le imposte indirette sulle importazioni, il cui importo viene stabilito in base alle tariffe doganali (per maggiori informazioni:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_de.htm) e alla rispettiva aliquota fiscale dello stato membro della Comunità Europea (in Germania si applicano ad esempio rispettivamente il 19% e il 7% per libri e alimenti). Qualora le merci debbano essere dichiarate solo nel luogo di destinazione della UE (ad esempio: Friedrichshafen) nel rispettivo regime, ai confini deve essere aperto (possibilmente da uno spedizioniere) un documento T1. Le merci vengono quindi sottoposte a ispezione doganale da parte dell'ufficio doganale competente (ad esempio: l'ufficio doganale di Friedrichshafen) nel regime corrispondente.